



## CIRCOLARE INFORMATIVA: AGOSTO 2022

### CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI - Art. 3 DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Alle imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t:

- \* iscritte nell'Albo degli autotrasportatori di cose in c/terzi;
- \* munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio ed iscritte nell'apposito elenco;
- \* in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada (per le imprese stabilite in altri Stati UE);

**è confermato il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 28% della spesa (netto IVA) sostenuta nel primo trimestre 2022 relativa all'acquisto di gasolio.**

L'agevolazione spetta per il gasolio acquistato (con fattura) per rifornire veicoli di categoria Euro 5 o superiore utilizzati per l'esercizio dell'attività.

#### CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'agevolazione in esame:

- \* è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
- \* non è soggetta ai limiti di:
  - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- \* non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- \* non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa;
- \* è riconosciuta nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato.

NB Il credito d'imposta costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.



### **RATEIZZAZIONI DA LUGLIO 2022 DL. 50/22 art. 15 bis DECRETO SEMPLIFICAZIONI**

In sede di conversione, è stato integrato / modificato il comma 1 dell'art. 19, DPR n. 602/73 prevedendo:

\* la possibilità per il contribuente di ottenere la rateizzazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili, qualora lo stesso dichiari la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, è ora riconosciuta per ciascuna richiesta;

\* l'incremento da € 60.000 a € 120.000 dell'importo delle somme iscritte a ruolo al cui superamento la rateizzazione è concessa a condizione che il contribuente documenti la predetta temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Le novità in esame sono applicabili ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate dal 16.7.2022.

Inoltre, con la modifica del comma 3 del citato art. 19:

\* è elevato da 5 a 8 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento nel corso di periodo di rateazione determina la decadenza dal beneficio della rateazione stessa;

\* è soppressa la possibilità di richiedere una nuova rateizzazione qualora, all'atto della richiesta, sia effettuato il pagamento delle rate scadute. Di conseguenza, il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive comporta ora che "il carico non può essere nuovamente rateizzato".

È inoltre introdotto il nuovo comma 3-ter, in base al quale, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi, resta possibile ottenere la dilazione di pagamento con riferimento a carichi diversi da quelli per i quali si è verificata la decadenza. Qualora si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione relativamente a richieste presentate entro il 16.7.2022, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, sia effettuato il pagamento delle rate scadute a tale data.

In tal caso al nuovo piano di rateazione sono applicabili le novità sopra esaminate.

### **EMISSIONE NOTA DI CREDITO A SOGGETTI SOTTOPOSTI A FALLIMENTO**

Si ricorda che l'emissione di una nota di credito ad un soggetto fallito nell'anno "n" è possibile emetterla entro massimo il 30 aprile dell'anno "n+1"



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

**MERO NOLEGGIO DI PONTEGGI E GRU, AUTOPOMPE, BETONIERE ETC:  
NO REVERSE CHARGE E IVA AL 22%**

Nell'ambito delle prestazioni di servizi edili opera l'applicazione del reverse charge "interno", a seguito del quale l'assolvimento dell'imposta è a carico del committente.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al trattamento IVA applicabile al mero noleggio di ponteggi e, in generale, di ogni altra attrezzatura, comprese le gru.

In particolare è stato chiarito che tali operazioni, **in mancanza di un'attività edile, vanno assoggettate con le modalità ordinarie all'aliquota IVA del 22% a prescindere dalla tipologia di intervento** edilizio / immobile oggetto dei lavori (le stesse non rientrano nell'ambito di applicazione del reverse charge)

**EMISSIONE NOTA DI CREDITO A CLIENTE IN CONCORDATO PREVENTIVO**

In particolare è confermato che la nota di credito:

- in presenza di concordato preventivo, va emessa solo per la quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, in base alle percentuali definite dalla procedura;
- deve interessare sia l'imponibile che l'IVA non essendo possibile emettere una nota di variazione di sola IVA.

**BONUS CARBURANTE AI DIPENDENTI**

Con riferimento al c.d. "bonus carburante" che il datore di lavoro può riconoscere nel 2022 ai lavoratori dipendenti, fino a € 200 per ciascun lavoratore, escluso da tassazione ex art. 51, comma 3, TUIR, è stato tra l'altro chiarito che:

- \*\* può essere riconosciuto anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali;
- \*\* non concorre alla soglia di esenzione di € 258,23 e pertanto il datore di lavoro può riconoscere fino a € 200 a titolo di buoni carburante e fino a € 258,23 per altri beni / servizi;
- \*\* fruisce dell'esenzione da tassazione anche se assegnato nei primi 12 giorni del 2023;
- \*\* può "sostituire" il premio di risultato.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

Web [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A